

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Per quanto concerne l'articolo 27, primo comma:

- le controversie in materia di alimenti riguardanti i figli (minorenni o maggiorenni) o tra coniugi sono giudicate dal **Juízo de Família e Menores** (giudice della famiglia e dei minori), oppure qualora esso non esista, è competente il **Juízo Local Cível** (giudice civile) o il **Juízo Local de Competência Genérica** (giudice locale avente competenza generale).

- ogni altra controversia in materia di alimenti dovuta a motivo di altri vincoli familiari, sia di sangue sia di matrimonio, è esaminata dal **Juízo de Família e Menores** (giudice della famiglia e dei minori), oppure qualora esso non esista, dal **Juízo Local de Competência Genérica** (giudice locale avente competenza generale).

Per quanto concerne l'articolo 3, secondo comma, l'autorità giudiziaria competente è il **Tribunal da Relação** (Corte d'appello).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Una decisione formulata su un ricorso può essere contestata in merito a un punto di diritto soltanto dinanzi al **Supremo Tribunal de Justiça** (Corte suprema di giustizia).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

Per quanto concerne l'articolo 19, primo comma, lettera a):

- la procedura di ricorso è la **procedura di ricorso straordinaria** di cui all'articolo 696, lettera e), del codice di procedura civile.

Per quanto concerne l'articolo 19, primo comma, lettera b):

- la procedura di ricorso è la **procedura di ricorso straordinaria** di cui all'articolo 696, lettera e), e all'articolo 140 del codice di procedura civile.

Il ricorso è esaminato dal **tribunale che ha formulato la decisione oggetto del riesame** (articolo 670, comma 1, del codice di procedura civile).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

L'**autorità centrale** portoghese ai fini del presente regolamento è il seguente dipartimento governativo:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Direzione generale dell'amministrazione della giustizia)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9º ao 14º

1990-097 LISBONA - PORTOGALLO

Tel.: +351 217906200; +351 217906223

Fax: +351 211545100/16

Indirizzi di posta elettronica: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Sito Internet: <http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home>; <http://www.cji-dgaj.mj.pt>

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Nei casi riguardanti le obbligazioni alimentari verso i figli, minorenni o maggiorenni, l'autorità giudiziaria competente è:

- il **Juízo de Família e Menores**, qualora ve ne sia una; in caso contrario, il caso è assegnato al **Juízo de Execução**.

Nei casi relativi alle obbligazioni alimentari tra coniugi, l'autorità giudiziaria competente è:

- il **Juízo de Família e Menores**, qualora ve ne sia una; in caso contrario, il caso è assegnato al **Juízo de Execução**.

Nei casi relativi alle obbligazioni alimentari derivanti da vincoli familiari, sia di sangue sia di matrimonio, l'autorità giudiziaria competente è:

- il **Juízo de Execução**, se esistente;

- in caso contrario, il caso è assegnato al **Juízo Central Cível** per le azioni di un valore superiore ai 50 000 euro oppure

- il **Juízo de Competência Genérica** o il **Juízo Local Cível sezione generale**, se esistente, per le azioni di un valore pari o inferiore ai 50 000 euro.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

La lingua accettata per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40 è il **portoghese**.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Le lingue accettate dall'autorità centrale per le comunicazioni con le altre autorità centrali precisate all'articolo 59 sono il **portoghese, l'inglese e il francese**.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.